



COMUNE DI SCANO MONTIFERRO
Provincia di Oristano
P.zza Montrigu de Reos
Cap:09078 – Tel. 0785/32000 – Fax: 0785/32666

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N°	19
DEL	26/09/2017

PROT. N	3612
DEL	26/09/2017

OGGETTO:	DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADE RURALI MURADA – PATTOLA-SU SUEREDU E FUNTANA DE PUDDAS - MURADU ARCA
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che, come ogni anno, in particolare nei mesi che vanno da settembre a novembre, si sta verificando il fenomeno di ricerca e raccolta funghi che fa registrare un'elevata presenza di visitatori e di autoveicoli lungo le strade di campagna ;
- **CONSIDERATO** che, per tale motivo, in tale periodo, nelle strade interessate dal passaggio e dalla sosta incontrollata di un elevato numero di veicoli, si verificano molti disagi alla circolazione soprattutto per i proprietari dei terreni che a stento riescono a raggiungerli;
- **TENUTO CONTO** delle difficoltà esposte dagli allevatori nello spostamento del bestiame da e verso gli abbeveratoi presenti nella zona, spesso irraggiungibili a causa della presenza di innumerevoli macchine in sosta e in movimento;
- **ACCERTATO** che tale fenomeno ha causato diversi problemi di ordine pubblico;
- **CONSIDERATO** che tali strade, in origine vicinali, create esclusivamente per il raggiungimento dei terreni presenti nella zona, hanno una larghezza che non consente la sosta al margine della carreggiata senza creare intralcio alla circolazione;
- **CONSIDERATO** che le zone e, di conseguenza, le strade interessate dal suddetto fenomeno sono state così individuate:
 - Strada Murada- Pattola-Su Sueredu;
 - Strada Funtana de Puddas-Muradu Arca;
- **VISTO** l'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm che prevede la possibilità, per l'ente proprietario della strada, di stabilire con ordinanza obblighi, divieti e limitazioni in determinate strade o tratti di esse per tutti o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- **RITENUTO** necessario istituire, DAL **1° OTTOBRE** fino al **30 NOVEMBRE**, il divieto di sosta nelle strade suddette e il divieto di transito nelle stradine interne che portano all'ingresso dei fondi presenti;
- **CONSIDERATO** che dal divieto di transito suddetto sono esclusi i proprietari dei terreni presenti;

- **VISTI** l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° lett. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);
- **VISTO** l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- **VISTO** l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- **VISTO** il decreto Sindacale n° 01/16 avente per oggetto nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo;

ORDINA

DAL 1° OTTOBRE FINO AL 30 NOVEMBRE:

- 1) Il **DIVIETO DI SOSTA** nelle seguenti strade:
 - Strada Murada- Pattola-Su Sueredu;
 - Strada Funtana de Puddas-Muradu Arca;
- 2) Il **DIVIETO DI TRANSITO** nelle stradine interne che portano all'accesso dei terreni con l'eccezione per i proprietari dei terreni stessi;
- 3) l'organizzazione curerà l'apposizione di idonea segnaletica stradale come previsto dalle norme del N.C.D.S. e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del N.C.D.S. emanato con D.P.R. 16.12.1992 N.495;
- 4) di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo;
- 5) il presente atto verrà affisso all'albo pretorio e pubblicizzato nei consueti modi di diffusione e entrerà in vigore dal momento dell'apposizione della segnaletica;
- 6) il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A norma dell'art. 3 , comma 4 , della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte , che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 , chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza , per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada;

Scano di Montiferro 26/09/2017

Il Responsabile del Servizio
Dott. Flore Antonio

